

STATUTO
Associazione Save the Children Italia - ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita una Associazione denominata "Save the Children Italia - ETS".

L'Associazione è altresì annoverata tra le Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 come richiamate dall'art. 32, comma 7 della L. 11 agosto 2014, n. 125.

L'Associazione ha sede legale a Roma. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione di Ente del Terzo settore ovvero dell'acronimo di "ETS".

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si applicano le disposizioni dell'art. 19.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 3 - Finalità istituzionali

L'Associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è la promozione e protezione dei diritti delle persone di minore età - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - in Italia ed in ogni parte del mondo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione opera, in via esclusiva o principale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersio-

Speciale

Claudio Isacco

ne scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

n) cooperazione allo sviluppo; =====

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. ===

L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e del sostegno educativo, psicologico, sociale, socio-sanitario e legale, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini e alle bambine e agli adolescenti che vivono in condizioni disagiate o di emergenza in Italia e nel mondo. =====

Art. 4 – Attività =====

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate al precedente articolo 3, a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale 19 maggio 2021 n. 107 e successive modifiche. Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale. =====

Nel rispetto di tale condizione, l'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare: =

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine, ivi comprese operazioni di sostegno e soccorso di bambini, bambine e adolescenti a rischio di povertà, abuso, sfruttamento, traffico e tratta; =====

- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo; =====

- promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali; =====

- costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi; =====

- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi; =====

- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione; =====

- con proprie risorse, attiva e/o partecipa ad iniziative volte a sviluppare soluzioni e processi innovativi finalizzati alla realizzazione di un impatto economico e sociale correlato alle proprie finalità di intervento; =====

- investe in attività economico finanziarie, anche attraverso operazioni o strutture proprie o di terzi di Venture Philanthropy, finalizzate ad ottenere risultati di impatto sociale correlati alle proprie finalità di intervento; =

- svolge attività di studio, ricerca e formazione sul tema dei diritti delle persone di minore età attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e con-

vegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo; utilizza gli strumenti giuridici e processuali ritenuti di volta in volta più idonei, al fine di tutelare i diritti delle persone di minore età quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

- possiede, gestisce, prende in locazione, loca, sub-affitta, sub-loca immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipula contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostiene l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvede ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione potrà altresì esercitare le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 5 – Sistema di tutela (Child Safeguarding Policy)

L'Associazione adotta un proprio sistema di tutela affinché i bambini, le bambine e gli adolescenti a favore dei quali opera siano sempre tutelati da maltrattamenti e abusi anche da parte degli stessi membri dell'Associazione e nell'ambito di tutti i progetti da questi promossi e realizzati. Tale sistema è comprensivo di un Codice di Condotta e di una Procedura Generale per la segnalazione di sospetti maltrattamenti e abusi.

Art. 6 – Partecipazione giovanile

L'Associazione valorizza la partecipazione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e promuove il loro coinvolgimento attivo. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo definisce le modalità di ascolto ed incontro periodico con una rappresentanza dei bambini, delle bambine e degli adolescenti al fine di garantire che il loro punto di vista venga preso in considerazione nelle attività associative.

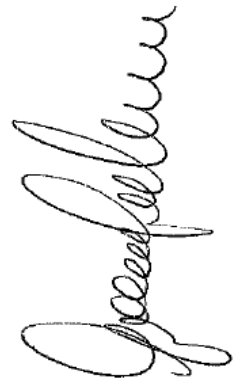
Art. 7 – Polo Ricerche

Al fine di ampliare e diffondere le conoscenze sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo, è istituito il Polo Ricerche Save the Children sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Polo Ricerche svolge, nel quadro delle finalità istituzionali dell'Associazione, una attività autonoma di raccolta dati e ricerca; promuove e valorizza il patrimonio informativo e di conoscenze di Save the Children; assicura rapporti di collaborazione con Università e istituti di ricerca al livello nazionale e internazionale; realizza attività di formazione e promozione culturale. Il direttore del Polo Ricerche è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale e riferisce al Consiglio, almeno una volta l'anno, sulle attività svolte.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 8 – Gli associati

Possono essere associati tutte le persone giuridiche, associazioni ed enti che lavorino attivamente, con lunga e comprovata esperienza, nella promozione e protezione dei diritti delle persone di minore età in Italia e in ogni parte del mondo.



Claudio Tognare

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata presentata al Consiglio Direttivo, vengano ammessi all'Assemblea.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea degli Associati.

Gli associati che non avranno comunicato per iscritto il proprio recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti gli associati hanno il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di candidarsi alle cariche sociali nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dallo Statuto stesso, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione nonché il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente. Nei trenta giorni successivi alla suddetta richiesta, la visione dei suddetti libri dovrà essere garantita presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, o esclusione, o estinzione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti, se nominati;
- il Tesoriere, se nominato;
- il Collegio Sindacale.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, opportunamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 11 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega scritta.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. =====

In deroga all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati alla data dell'Assemblea. =====

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. =

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere, se nominato. =====

L'Assemblea è convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tesoriere se nominato; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. =====

Tuttavia ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. =====

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. =====

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno. =
Spetta all'Assemblea deliberare in merito: =====

- all'approvazione del bilancio e del bilancio sociale; =====
- alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art. 26 co. 2 del D.Lgs 117/17. =====

La selezione dei candidati avverrà anche sulla base di un elenco di persone individuate dal Consiglio Direttivo, sia tra gli associati che tra estranei e ritenute in grado di contribuire allo sviluppo dell'Associazione, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea; =====

- alla nomina e revoca del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto; =====
- all'approvazione della Missione; =====
- allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell' Associazione; =====
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea. =====

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno il 30% degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta. =====



Claudio Tesoro

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' consentito agli Associati esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque (5) a diciotto (18), secondo il numero stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I suoi membri, la maggioranza dei quali deve essere scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, sono nominati dall'Assemblea così come indicato al precedente articolo 11.

A tal fine, il Consiglio Direttivo in carica, può proporre agli Associati una lista dei candidati da presentare all'Assemblea, tenendo conto:

- a) dei risultati dell'autovalutazione della propria attività;
- b) dei risultati complessivi ottenuti dell'Associazione;
- c) dell'effettivo impegno di ciascun membro uscente e ricandidato;
- d) della necessità di rispettare una composizione eterogenea del corpo consiliare in termini di genere e professionalità rappresentate;
- e) della necessità di assicurare un adeguato ricambio dei Consiglieri.

Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni; essi sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Tuttavia il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati di derogare al limite dei tre mandati consecutivi di nomina per uno o più membri del Consiglio Direttivo qualora ritenga che ciò sia nell'interesse dell'Associazione per il pieno raggiungimento della propria Missione, motivando adeguatamente all'Assemblea tale richiesta.

Qualora il Presidente cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i Consiglieri in carica un nuovo Presidente.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata e senza indugio l'Assemblea degli As-

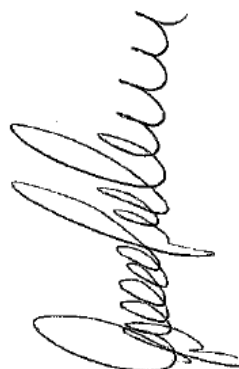
sociati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Su mozione di almeno tre (3) membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, anche in assenza di giusta causa, al Presidente purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora il Presidente risulti sfiduciato perde la qualifica; il Consiglio Direttivo provvede a nominarne il sostituto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- a) definire la Missione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea; =
- b) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la Missione; =
- c) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione; =
- d) deliberare in merito all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- e) esprimere, su iniziativa del Presidente, un'autovalutazione annuale sull'impegno e sull'operato del Consiglio Direttivo in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa; =
- f) curare la predisposizione dei bilanci preventivi, consuntivi e sociali annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche; =
- g) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza; =
- h) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica; =
- i) approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate; =
- j) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie, fusioni, scissioni e trasformazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =
- k) determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =
- l) proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti il Collegio Sindacale; =
- m) nominare l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01; =
- n) nominare tra i suoi membri un referente del Sistema di tutela, il



Claudio Tesoro

quale assicuri che siano prodotte ed applicate procedure nazionali e locali per l'effettiva implementazione del Sistema di tutela. =====

o) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea. =====

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. =====

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza secondo le modalità stabilite al precedente articolo 11. =====

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri nonché parte di essi al Direttore Generale, compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni. Il Consiglio può designare al proprio interno uno o più Comitati Esecutivi definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Advisory Board, con funzioni meramente consultive, definendone la composizione, la durata e le competenze. =====

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Associazione designando un esterno al Consiglio oppure dando la delega per la gestione dell'Associazione ad uno dei Consiglieri. =====

Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione. =====

Art. 13 – Il Presidente =====

Al Presidente è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti. =====

Il Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. =====

Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente, forme-

ranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale di cui al precedente art. 12, comma 12, lettera e).

Il Presidente e, in sua provvisoria assenza o provvisorio impedimento, il Tesoriere se nominato, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La sottoscrizione del Tesoriere fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Tesoriere.

Art. 14 – Vice Presidenti e il Tesoriere

E' facoltà del Consiglio, in caso se ne ravvisi la necessità, di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere definendone le competenze con apposita delibera.

Art. 15 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominati, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e salve le competenze dello specifico Organismo di Vigilanza istituito, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio Sindacale intervengono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario, al bilancio consuntivo e al bilancio sociale; possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Art. 16 – Requisiti di onorabilità e indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente articolo.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di



Claudio Tesei

decadenza dalla carica stessa. Sono considerati requisiti di onorabilità: ==

- non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

- non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni; ==

- non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza. ==

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza, coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Associazione stessa. ==

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17 – Patrimonio ==

Il patrimonio è formato: ==

- dal patrimonio iniziale; ==

- dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; ==

- dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni; ==

- dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali; ==

- da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche; ==

- da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale; ==

- da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni; ==

- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione; ==

- da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione; ==

- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio. =

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale. ==

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare il patrimonio dell'Associazione stessa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ==

Art. 18 – Esercizio Finanziario ==

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre. ==

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei suddetti bilanci che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno compatibilmente con i termini per il deposito di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. =====

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3. =====

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

Il bilancio consuntivo deve essere assoggettato a revisione. L'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. =====

In alternativa, l'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo al Collegio Sindacale a condizione che tutti i componenti di tale organo siano iscritti nel menzionato registro. Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. =====

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione =====

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. =====

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e stabilisce le disposizioni per la devoluzione del patrimonio residuo. =====

I liquidatori, secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, procedono alla devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore. =====

Art. 20 - Norma di chiusura =====

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché alla L. 11 agosto 2014, n. 125 e loro successive modificazioni ed integrazioni. =====



Claudio Tesaro